

Comune di CALCO
Provincia di LECCO



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2021

Modificato / integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2023

Indice

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali	4
Articolo 3 - Presupposto del canone	5
Articolo 4 - Soggetto obbligato.....	5
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	6
Articolo 5 - Tipi di occupazione	6
Articolo 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	6
Articolo 7 - Occupazioni occasionali	7
Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza.....	8
Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione o dell'autorizzazione	8
Articolo 10 - Titolarità dell'autorizzazione o della concessione e subentro	9
Articolo 11 - Rinnovo, proroga, mancata occupazione e rinuncia.....	10
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	11
Articolo 13 - Revoca per gravi violazioni.....	11
Articolo 14 - Cause di estinzione della concessione o dell'Autorizzazione	12
Articolo 15 - Occupazioni abusive.....	12
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	13
Articolo 16 - Istanza di autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari	13
Articolo 17 - Esemplificazione tipologie di impianti pubblicitari	14
Articolo 18 - Istruttoria amministrativa	15
Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	16
Articolo 20 - Rinnovo, proroga, mancato esercizio dell'attività pubblicitaria o rinuncia	17
Articolo 21 - Modifica d'ufficio, revoca o sospensione dell'autorizzazione	17
Articolo 22 - Revoca per gravi violazioni.....	18
Articolo 23 - Cause di estinzione dell'Autorizzazione.....	18
Articolo 24 - Rimozione della pubblicità.....	18
Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	19
Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	19
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	19
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	19
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	20
Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	21
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe	21

Articolo 31 - Determinazione del canone	21
Articolo 32 - Riduzioni di del canone.....	22
Articolo 33 - Esenzioni di cui al comma 833 della Legge n. 160/2019.....	22
Articolo 34 - Ulteriori esenzioni	23
Articolo 35 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	24
Articolo 36 - Versamento del canone	24
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
Articolo 37 - Servizio e impianti delle pubbliche affissioni	24
Articolo 38 - Modalità delle pubbliche affissioni	25
Articolo 39 - Il Canone sulle pubbliche affissioni	25
Articolo 40 - Materiale pubblicitario abusivo.....	26
Articolo 41 - Riduzione del diritto.....	26
Articolo 42 - Esenzione dal diritto.....	26
Articolo 43 - Pagamento del diritto	27
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	27
Articolo 44 - Modalità e termini per il pagamento del canone	27
Articolo 45 - Accertamenti - Recupero canone	28
Articolo 46 - Abusi temporanei e permanenti.....	28
Articolo 47 - Indennità e sanzioni.....	28
Articolo 48 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	29
Articolo 49 - Riscossione coattiva	30
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	30
Articolo 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	30
Articolo 51 - Occupazioni a sviluppo progressivo.	30
Articolo 52 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti	30
Articolo 53 - Occupazione con elementi di arredo	31
Articolo 54 - Esposizione merci all’eterno degli esercizi commerciali.....	31
Articolo 55 - Occupazioni del soprassuolo.....	32
Articolo 56 - Serbatoi.....	32
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	32
Articolo 57 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	32
Articolo 58 - Freccie direzionali – Pre-insegne	32
Articolo 59 - Locadine	33
Articolo 60 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	33
Articolo 61 - Regime transitorio	33
Articolo 62 - Disposizioni finali	34
Allegato A	

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di CALCO del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di uso o di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: atto amministrativo che consente al soggetto richiedente di occupare parte del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico in modo permanente, con conseguente riduzione della possibilità di utilizzo e godimento da parte della collettività;
- c) autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: atto amministrativo che consente al soggetto richiedente di occupare parte del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico in modo temporaneo, con conseguente riduzione della possibilità di utilizzo e godimento da parte della collettività;
- d) autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari: atto amministrativo che consente al richiedente di collocare uno dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 16 del presente regolamento ovvero di diffondere messaggi pubblicitari con altre modalità previste dal presente regolamento;
- e) canone: somma dovuta dal soggetto che effettua, anche senza titolo, una occupazione di cui alle precedenti lettere b) e c) ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari ai sensi della precedente lettera d);
- f) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione del canone sub e).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in alternativa al diniego, può subordinare l'autorizzazione o concessione al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico nonché le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono subordinate al pagamento del canone secondo la disciplina di cui al presente regolamento.
7. La domanda per l'autorizzazione o concessione di occupazione suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.
8. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in assenza di titolo autorizzativo o concessorio, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile del suolo pubblico sottratto all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Articolo 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico permanenti

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio dell'occupazione stessa. Se la domanda non è presentata nel termine predetto ove ciò sia compatibile con la corretta effettuazione dell'istruttoria, gli uffici comunali rilasciano l'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico prima della data prevista di inizio occupazione.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti non è necessario presentare la documentazione e le dichiarazioni aventi analogo contenuto di quelle presentate con l'originaria domanda.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra

documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 (venti) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Salvo quanto previsto al successivo art. 7, deve essere richiesta l'autorizzazione o la concessione anche nel caso di occupazioni di suolo pubblico per le quali non è previsto il pagamento del canone.

6. Le occupazioni mediante manomissione del suolo pubblico sono subordinate al rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale, ivi compreso il versamento di una cauzione, se richiesto.

7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

Articolo 7 - Occupazioni occasionali

1. Per occupazioni occasionali si intendono le seguenti occupazioni temporanee:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 12 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.

2. Le occupazioni occasionali sono consentite a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno sette giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 deve contenere tutte le informazioni indicate al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

4. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle occupazioni che comportano una modifica della viabilità ordinaria o la manomissione di suolo pubblico.

5. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo non legittima l'occupazione nel caso in cui non contenga tutte le informazioni e le dichiarazioni previste al comma 3.

6. Il soggetto che effettua l'occupazione occasionale deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune a garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione o dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. L'ufficio competente provvede al tempestivo rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è determinato in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 Legge n. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata dell'autorizzazione o della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni poste

a carico dell'occupante. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'Amministrazione debba escutere, anche solo in parte, la garanzia prestata, il titolare della concessione o dell'autorizzazione dovrà provvedere ripristino della stessa entro i successivi venti giorni.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale. Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi disciplinati dal presente regolamento. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le autorizzazioni e le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7 in materia di occupazioni occasionali e dall'articolo 8 in materia di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce l'autorizzazione e la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10 - Titolarità dell'autorizzazione o della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del sub ingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 11 - Rinnovo, proroga, mancata occupazione e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9 è rinnovabile alla scadenza, previa istanza al competente Ufficio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dagli artt. 6 e 7 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione indicato nell'atto di concessione o autorizzazione.

Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

4. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario o del soggetto autorizzato per causa ad esso non imputabile questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

5. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area per rinuncia unilaterale del concessionario o del soggetto autorizzato il canone, da questi eventualmente già versato, è ad esso restituito con riferimento all'occupazione non realizzata:

- a) dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta comunicazione scritta al protocollo comunale, per le occupazioni temporanee;
- b) dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è pervenuta comunicazione scritta al protocollo comunale, per le occupazioni permanenti.

Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione e la concessione per l'occupazione di suolo pubblico può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Il canone non è dovuto nel periodo in cui il titolo è sospeso.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite posta elettronica certificata, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità idonea a garantire la ricezione della comunicazione.

5. Salvo ciò non sia impossibile per l'urgenza di procedere, l'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13 - Revoca per gravi violazioni

1. L'Amministrazione provvede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico nei seguenti casi:

- a) violazione grave o reiterata delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o concessione, nel presente Regolamento o in altre norme vigenti;
- b) danneggiamento del suolo pubblico e/o occupazione dello spazio occupato per fini diversi per i quali l'autorizzazione o la concessione è stata richiesta;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto ovvero il ritardo superiore a giorni 15 (quindici) nel versamento della rata del canone;

d) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;

e) nel caso in cui sia prescritto l'effettuazione di un deposito cauzionale o di una fideiussione ai sensi dell'art. 9, comma 5 del presente regolamento, il mancato ripristino della garanzia che per qualsiasi causa l'Amministrazione abbia dovuto escutere.

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a) e b), il responsabile dell'ufficio competente notifica al titolare dell'autorizzazione o concessione il provvedimento di revoca contenente intimazione a cessare l'occupazione.

3. Nei casi di cui al comma 1, lett. c) e d), il responsabile dell'ufficio competente notifica al titolare dell'autorizzazione o concessione diffida ad adempiere entro i successivi 15 (quindici) giorni. In caso in cui l'obbligato non provveda al pagamento di quanto dovuto o non realizzi l'occupazione, si provvede alla revoca del titolo legittimante l'occupazione con diffida a cessare l'occupazione nelle ipotesi di cui alla lett. c):

Articolo 14 - Cause di estinzione della concessione o dell'Autorizzazione

1. Sono cause di estinzione del titolo autorizzativo o concessorio:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

2. In tutti i casi in cui l'attività per la quale è stata richiesta l'occupazione può essere legittimamente proseguita da altro soggetto, ricorrendo le cause di estinzione di cui al comma precedente, questi è tenuto a presentare domanda di subentro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza l'autorizzazione o la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nell'autorizzazione o nella concessione;

b) occasionali come definite dall'art. 7 del presente regolamento, nei seguenti casi:

- se non è stata trasmessa al protocollo comunale, nei termini previsti dal regolamento, la prescritta comunicazione, completa in ogni sua parte; o attuate contro divieti delle autorità pubbliche
- se l'occupazione sia stata realizzata nonostante il divieto espresso formulato dall'Ufficio Competente o se l'occupazione sia stata realizzata senza attuare le prescrizioni formulate dall'Ufficio Competente;
- se l'occupazione è stata realizzata senza rispettare le condizioni e gli impegni assunti con la comunicazione;

c) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;

d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o concessione o in successivi atti di proroga;

e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta la revoca, la sospensione o la decadenza;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario ovvero mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, salvo si sia provveduto ad avviare la procedura per il subentro ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente regolamento.

2. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale

e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni.

4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16 - Istanza di autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda al protocollo dell'ente, anche tramite sistemi di comunicazione digitale.

3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico, ambientale e paesaggistico, oltre che nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 (dieci) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Nel caso in cui sia richiesta la posa pubblicità mediante la tracciatura di segni grafici o scritte sul suolo pubblico, o mediante la modifica temporanea della proprietà pubblica, l'autorizzazione è subordinata al versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, a garanzia del corretto ripristino dei beni comunali.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura adeguata a coprire i costi del ripristino in caso di inottemperanza del soggetto autorizzato. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'Amministrazione debba escutere, anche solo in parte, la garanzia prestata, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ripristino della stessa entro i successivi venti giorni.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

10. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 17 - Esemplificazione tipologie di impianti pubblicitari

1. Sono mezzi per l'effettuazione di attività pubblicitaria ai sensi del presente regolamento:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Per le pubblicità su veicoli e automezzi il canone indicato nelle rispettive fasce di appartenenza è ridotto ad 1/3 qualora la superficie espositiva superi i 2,5 mq.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è interrotto ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione dal

richiedente ed è sospeso per l'acquisizione di integrazioni istruttorie da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. Salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, del presente regolamento, il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il pagamento del canone nella misura indicata dall'Ufficio Competente è condizione di efficacia dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione è efficace per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Copia dell'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità in forma itinerante deve essere detenuta dai soggetti che la effettuano deve essere esibita su richiesta al personale comunale o del personale del concessionario

7. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

8. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

9. Sono cause ostative al rilascio o al rinnovo della autorizzazione:

- a) l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi disciplinati dal presente regolamento; a tal fine non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate;
- b) l'omesso ripristino dello stato dei luoghi, accertato con verbale divenuto definitivo, alla scadenza di precedenti autorizzazioni per l'esercizio di attività pubblicitaria.

Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro i termini indicati nell'atto di autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 16 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni, può presentare un'unica comunicazione allegando l'elenco delle autorizzazioni.

Articolo 20 - Rinnovo, proroga, mancato esercizio dell'attività pubblicitaria o rinuncia

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente, se adottato.

2. Il soggetto che non intenda proseguire l'esercizio dell'attività pubblicitaria già autorizzata è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione Comunale con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso provvedendo alla rimozione degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ove ciò sia previsto dall'atto autorizzativo, entro il termine comunicato di fine esercizio dell'attività. In ogni caso:

- a) il canone è dovuto per tutto il periodo nel quale l'attività pubblicitaria è esercitata;
- b) nel caso di rinuncia nel corso dell'anno, al titolare non è dovuto il rimborso delle quote di canone già versate per detto anno.

3. Il soggetto autorizzato che conserva la titolarità o comunque la legittimazione all'utilizzo di un impianto pubblicitario è tenuto al pagamento del canone ancorché sullo stesso non sia esposta alcuna pubblicità.

Articolo 21 - Modifica d'ufficio, revoca o sospensione dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la ricezione della comunicazione.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. In caso di revoca dell'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse, il titolare dell'autorizzazione ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennizzo a carico del Comune.

5. In caso di modifica o di sospensione dell'autorizzazione, per ragioni di pubblico interesse, il titolare dell'autorizzazione ha diritto a rinunciare, totalmente o in parte, alla restante parte dell'autorizzazione con diritto al rimborso del rateo del canone versato per il periodo non fruito e senza altro onere o indennizzo a carico del Comune.

Articolo 22 - Revoca per gravi violazioni

1. L'Amministrazione provvede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico nei seguenti casi:

- a) violazione grave o reiterata delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento o in altre norme, vigenti;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto ovvero il ritardo superiore a giorni 15 (quindici) nel versamento della rata del canone;
- d) nel caso in cui sia prescritto l'effettuazione di un deposito cauzionale o di una fidejussione ai sensi dell'art. 16, comma 8 del presente regolamento, il mancato ripristino della garanzia che per qualsiasi causa l'Amministrazione abbia dovuto escutere.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'ufficio competente notifica al titolare dell'autorizzazione diffida ad interrompere le condotte di cui alle lettere a) o b) oppure ad adempiere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Nel caso in cui l'obbligato non provveda nei termini indicati, il responsabile dell'ufficio procede alla revoca dell'autorizzazione con intimazione a cessare l'attività pubblicitaria ed, eventualmente, a rimuovere gli impianti e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 23 - Cause di estinzione dell'Autorizzazione

1. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

2. In tutti i casi in cui l'attività per la quale è stata richiesta l'occupazione può essere legittimamente seguita da altro soggetto, ricorrendo le cause di estinzione di cui al comma precedente, questi è tenuto a presentare domanda di subentro ai sensi dell'art. 19, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 24 - Rimozione della pubblicità

1. Nei casi di revoca o sospensione dell'autorizzazione nonché nei casi di rinuncia da parte del soggetto autorizzato, questo è tenuto a provvedere tempestivamente a proprie spese a liberare l'impianto, se di proprietà del Comune, ovvero a rimuoverlo ed a ripristinare lo stato dei luoghi in ogni altro caso. Per le insegne di esercizio,

la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'attività. Il proprietario dell'immobile ove è posato l'impianto risponde, in solido col soggetto autorizzato, della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti.

Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

2. In alternativa alla rimozione o copertura dei mezzi pubblicitari abusivo ovvero, in via provvisoria e nelle more della loro rimozione, l'Amministrazione Comunale può affiggere sull'impianto o sulla comunicazione pubblicitaria la scritta "pubblicità abusiva", "pubblicità non autorizzata" o altre scritte analoghe.

3. Dell'accertamento della posa di impianti o mezzi pubblicitari non autorizzati è redatto verbale di accertamento e contestazione da notificare al soggetto che ha effettuato la pubblicità, al soggetto pubblicizzato e ad ogni altro obbligato in solido. Il verbale è altresì trasmesso all'Ufficio Comunale competente per la riscossione del canone di cui al presente regolamento ed all'eventuale soggetto concessionario.

4. Ove i soggetti cui è notificato il verbale ai sensi del precedente comma 3 non provvedono nei termini indicati ed in tutti i casi in cui si debba procedere in via d'urgenza per motivi di sicurezza o di decoro pubblico, l'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione d'ufficio degli impianti e dei mezzi pubblicitari non autorizzati. Le spese per la rimozione sono poste a carico dei medesimi soggetti e loro obbligati in solido.

Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto della disciplina di cui al Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. n. 285/1992) e del relativo regolamento di esecuzione (articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992).

2. Nel caso in cui il Comune intenda dotarsi di un piano generale degli impianti pubblicitari, dovrà attenersi ai seguenti criteri generali:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia Urbana.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La superficie dell'occupazione di suolo pubblico è determinata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati.

8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in TRE categorie denominate A, B e C, sulla base della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è contenuta nell' **allegato "A"** del presente Regolamento e può essere modificata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa base giornaliera da applicarsi alle occupazioni di suolo ed aree pubbliche e/o all'esposizione di messaggi pubblicitari di carattere temporaneo è determinata annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi dei commi 817 e 827 della Legge 160/2019 per ciascuna delle categorie viarie di cui al precedente art. 29 per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La tariffa base annuale da applicarsi alle occupazioni di suolo ed aree pubbliche e/o all'esposizione di messaggi pubblicitari di carattere permanente è determinata annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi dei commi 817 e 826 della Legge 160/2019 per ciascuna delle categorie viarie di cui al precedente art. 29, per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i relativi coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Nel caso di esposizione pubblicitaria temporanea di durata superiore ai 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione di mese successivo al primo, in luogo della tariffa giornaliera la tariffa annuale frazionata in dodicesimi.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili sovrastanti ad aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa base è ridotta a un quarto.
7. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma.
8. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta nell'ambito del singolo procedimento istruttorio.

Articolo 32 - Riduzioni di del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019 il canone di cui al presente regolamento è ridotto:
 - a) del 30 per cento parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) del 70 per cento per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - c) del 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge n. 160/2019 il canone di cui al presente regolamento è altresì ridotto:
 - a) del 50 per cento per le occupazioni effettuate mediante stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora non erogino energia di provenienza certificata;
 - b) del 50 per cento per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con un limite massimo di 300 (trecento) centimetri quadrati.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 33 - Esenzioni di cui al comma 833 della Legge n. 160/2019

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019, sono esenti dal canone di cui al presente regolamento:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 34 - Ulteriori esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821 lettera f), della Legge n. 160/2019, sono altresì esenti dal canone di cui al presente regolamento le occupazioni effettuate mediante:
- a) i passi carrabili;
 - b) le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - c) gli elementi di arredo urbano, se le loro caratteristiche sono state preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento;
 - d) gli addobbi natalizi;
 - e) le scale, i gradini, i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile

sporgente da filo muro, previsto nel titolo edilizio e non oggetto di specifica autorizzazione precaria.

2. Sono inoltre esenti dal canone di cui al presente regolamento le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, l'iniziativa sia realizzata con il patrocinio del Comune e nell'esenzione dal pagamento del canone è espressamente disposta con l'atto di patrocinio (patrocinio oneroso).

Articolo 35 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della Legge 160/2019, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio del Comune Di Calco. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 36 - Versamento del canone

1. Le occupazioni e/o le esposizioni pubblicitarie permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Per le occupazioni e/o le esposizioni pubblicitarie permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone è pari ad un dodicesimo del canone annuo per ogni mese in cui si è protratta l'occupazione e/o l'esposizione, computando a tal fine tutti i mesi in cui l'occupazione del suolo e/o l'esposizione pubblicitaria avvenga per almeno 7 giorni. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2021, primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza del versamento è posticipata al 30 aprile.

3. Per le occupazioni di cui all'articolo 35 del presente regolamento, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Qualora l'importo del canone sia superiore cinquecento euro l'anno è ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali, scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio di ogni anno. L'effettuazione del versamento del 50 per cento del canone entro il 31 marzo costituisce manifestazione di volontà di volersi avvalere della facoltà di rateizzazione di cui al presente comma.

5. Per le occupazioni e/o le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37 - Servizio e impianti delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. Il comune ha facoltà di chiedere al Concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo e al miglioramento dell'impiantistica.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.

Articolo 38 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 (novanta) giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,00 per ciascuna commissione.

Articolo 39 - Il Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui

nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019.

2. Il servizio di cui al presente titolo è reso esclusivamente per affissioni aventi durata non inferiore a giorni 3 e per manifesti aventi dimensioni non inferiore a centimetri 70 per 100. Nel caso in cui siano richieste affissioni di durata inferiore o relativi a manifesti di dimensioni inferiori si applica la tariffa prevista per la durata e per le dimensioni minime.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale è approvata la tariffa base del canone di cui al comma precedente e le ulteriori riduzioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni dei manifesti da affiggere nonché i coefficienti moltiplicatori.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.

Articolo 40 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 41 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti recanti la pubblicità esercitata dagli esercizi di vicinato aventi sede nel territorio comunale;
- b) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- c) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- d) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- e) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) per gli annunci mortuari.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera b) alla lettera e), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 42 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) le affissioni pubblicitarie aventi superficie inferiore a 300 (trecento) centimetri quadrati.

Articolo 43 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 44 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 5 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione. La scadenza delle singole rate deve garantire il pagamento anticipato del canone rispetto all'effettiva occupazione e/o esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 maggio, il 31 agosto e il 30 dicembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Non si fa luogo al versamento del canone se la somma da versare è inferiore:
 - a) ad euro 1,00, nel caso in cui il canone sia dovuto per le pubbliche affissioni di cui al Titolo V del presente regolamento;
 - b) ad euro 12,00, in tutti gli altri casi.Tali importi non costituiscono franchigia.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 47 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale

successivo.

9. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili ovvero attraverso la piattaforma di pagamento PagoPa.

Articolo 45 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 46 - Abusi temporanei e permanenti

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in caso di occupazione di suolo ed aree pubbliche e/o di diffusione di messaggi pubblicitari in assenza di titolo (autorizzazione, concessione o comunicazione), si applicano le indennità e le sanzioni determinate dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lett. g) ed h) della Legge n. 160/2019.
2. Nel caso in cui le occupazioni e/o alla diffusione di messaggi pubblicitari siano realizzate in assenza di titolo con impianti o manufatti di carattere stabile per un periodo superiore a trenta giorni, le stesse si presumono essere occupazioni e/o diffusioni pubblicitarie permanenti.
3. Nel caso in cui le occupazioni e/o alla diffusione di messaggi pubblicitari siano realizzate in assenza di titolo per un periodo inferiore a trenta giorni, le stesse si presumono essere occupazioni e/o diffusioni pubblicitarie temporanee.

Articolo 47 - Indennità e sanzioni

1. Alle occupazioni di suolo ed aree pubbliche e/o alle diffusioni di messaggi pubblicitari in assenza di titolo si applica:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato dovuto in forza dell'occupazione, maggiorato del 50%. L'indennità è sostitutiva del canone non versato e deve essere corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertamento.
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio di essa.La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00.
2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00.

4. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge n. 24/11/1981 n. 689.

5. Nel caso in cui più persone concorrano a realizzare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 24/11/1981 n. 689.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

7. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione pari a:

a. Per pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è del 1% per ciascun giorno di ritardo.

b. Per pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è del 15%.

Costituisce causa ostensiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 48 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, effettuati in difformità dal titolo autorizzativo o concessorio o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone. Il Comune provvede altresì all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi della Legge n. 296/2006.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, il Comune provvede d'ufficio. I materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono depositati in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1782 del codice civile in materia di deposito di cose fungibili, qualora non sia stato possibile consegnare le cose rimosse al proprietario o ad altro soggetto avente titolo, le stesse sono depositate in luogo idoneo a cura e spese del Comune o del Concessionario e poste a disposizione del proprietario o soggetto che altrimenti ne abbia diritto. Dell'avvenuto deposito è data tempestiva comunicazione al proprietario e ad ogni altro soggetto avente titolo alla restituzione che sia individuato o individuabile con l'ordinaria diligenza, unitamente all'invito a provvedere al ritiro entro i successivi 30 (trenta) giorni, con l'avvertenza che, decorso vanamente tale termine, si provvederà all'alienazione o distruzione delle cose depositate.

5. Decorso i termini di cui al precedente comma 4 senza che i soggetti legittimati si siano attivati per provvedere al ritiro dei beni rimossi, salvo che gli stessi siano beni mobili registrati, si provvede all'alienazione dei medesimi mediante pubblicazione all'albo pretorio di avviso pubblico. Gli eventuali proventi ricavati dall'alienazione, al netto dei costi di procedura, sono destinati al pagamento delle spese di rimozione, deposito e ripristino dello stato dei luoghi. Ove i proventi eccedano il valore di tali spese, sono destinati al pagamento dell'indennità e delle sanzioni di cui all'art. 47 del presente regolamento. Le eventuali quote ulteriormente eccedenti sono restituite ai proprietari dei beni.

6. Nel caso in cui gli oggetti rimossi siano privi di valore o abbiano un valore esiguo, tale da non giustificare una procedura pubblica di alienazione, gli stessi sono smaltiti quali rifiuti oppure donati ad associazioni o enti benefici.

che ne abbiano fatto richiesta.

7. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, del presente regolamento sono obbligati in solido, unitamente a coloro nell'interesse dei quali fu effettuata l'occupazione o la diffusione pubblicitaria e dei proprietari delle cose, mobili o immobili, utilizzate per commettere la violazione, al pagamento dell'indennità di cui al comma 1, lett. a) del medesimo articolo 47, ed alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi ovvero al pagamento delle spese per la rimozione, il deposito e la custodia di quanto rimosso e per il ripristino dello stato dei luoghi.

8. Nel caso in cui i beni per quali si debba procedere alla rimozione siano costituiti da rifiuti, il Comune provvede d'ufficio al loro smaltimento ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti di cui al precedente comma 7.

Articolo 49 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 51 - Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.), l'occupante può richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con i relativi coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.

Articolo 52 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico. Ove la raccolta avvenga nelle prime ore del mattino, è consentita l'esposizione del contenitore dalla sera del giorno precedente, secondo quanto stabilito con ordinanza comunale.

2. L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune la concessione dell'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle

vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

La concessione deve indicare:

- a) il luogo preciso dove può essere collocato il contenitore, anche diverso dal luogo indicato dal richiedente;
- b) la durata della concessione.

3. Il rilascio della concessione di cui al precedente comma 2 può essere subordinato all'approntamento di adeguate misure di mitigazione dell'impatto ambientale.

4. La collocazione dei contenitori di cui al presente articolo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed all'art. 68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i..

5. I contenitori devono essere collocati in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la sicurezza del transito veicolare o pedonale. Ogni eventuale sinistro conseguente alla non corretta collocazione dei contenitori è imputabile esclusivamente al soggetto che l'ha posto sull'area pubblica.

6. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Articolo 53 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Le caratteristiche dell'arredo devono essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Articolo 54 - Esposizione merci all'esterno degli esercizi commerciali

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 55 - Occupazioni del soprassuolo

1. Salvo l'esenzione di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del presente regolamento, per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è

richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Amministrazione Comunale può intimare all'occupante di provvedere alla sostituzione o rimozione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 56 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 57 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

Articolo 58 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali sono ad ogni effetto forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e sono soggette al canone di cui al presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione (art. 48 del D.P.R. 495/1992). Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 59 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 60 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la

presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete;
- b) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
- c) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
- d) per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
- e) per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili di superficie compresa tra 300 (trecento) centimetri quadrati ed un metro quadrato, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; per i medesimi cartelli, qualora siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione. Nel caso in cui su un'unica superficie siano presenti le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, del DPR n. 380/2001 (cartello di cantiere) unitamente a messaggi che indicano la disponibilità alla commercializzazione dell'immobile e/o che descrivono le caratteristiche dell'immobile stesso al fine di favorirne la commercializzazione, l'intera area si considera superficie pubblicitaria, con la sola eccezione degli spazi in cui sono contenute le informazioni di cantiere.

2. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, per la sua effettuazione è richiesta la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed il pagamento del relativo canone. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61 - Regime transitorio

1. L'ufficio comunale competente o altro soggetto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede ad esaminare le occupazioni suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie per le quali siano state rilasciate autorizzazioni o concessioni in forza di istituti e discipline sostituite dal canone di cui al presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019.

2. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti nelle more della procedura del procedimento saranno imputati al pagamento del canone dovuto.

Articolo 62 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. É disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica alle occupazioni di suolo pubblico ed alle attività ed esposizioni pubblicitarie realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
A	Via dei Mulini, Via Giovanni Ventitreesimo, Via privata delle Betulle, Via privata delle Magnolie, Via Lecco, Via Nuova Provinciale, Via Adda, Via A. Rabolini, Via Fontana, Via S. Gottardo, Via Parrocchiale, Via privata dei Platani, Via S. Vigilio, Viale della Chiesa, Largo Don Masanti, Viale delle Rimembranze, Via V. Veneto, Via privata Isonzo, Via Cornello, Via R. Brambilla, Via Trieste, Via S. Vigilio, Largo Pomeo, Via Nazionale, Via privata B. Calchi, Via S. Carlo, Via privata Europa, Via privata Torino, Via Italia, Vicolo Colombé, Via C. Cantù, Via A. Volta, Via A. Manzoni, Largo Naquera, Via Trento, Via San Rocco, Via Roma, Cascina Fornace, Località Cereina, Via privata Brianza, Via privata Lombardia, Via privata al Belvedere, Località Scagnello, Loc. Campo Superiore, Via G. Garibaldi, Via privata Garibaldi, Via privata degli Alpini
B	Via privata Donatori di Sangue, Via privata Calco 2, Località Calco Superiore, Via Ghislanzoni, Località Roncaccio, Via Piave, Via pr. S. Germain Laprade, Via Indipendenza, Via Risorgimento, Via privata dei Pini
C	Località Grugana, Località Casa sull'Adda, Località Vescogna, Località Boffalora, Località Onazzo, Località Torricella, Località Molinetto, Località Piano, Località Fabene, Località Gera, Località Ronco, Località Ronchetto, Località Vescuria, Via privata Colonne di S. Colombano, Via S. Giorgio, Via privata Calendoni, Via Undici Settembre, Via Primo Maggio, Vicolo ai Prati, Località Caviggiolo, strada consorziale per il Caviggiolo, Località Limite e ogni altro via, piazza e spazio pubblico o soggetto a servitù pubblica diverso da quelli specificati alle precedenti lettere A e B.